



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale



Copia

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Del 03-06-2020

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) Esame ed approvazione

L'anno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione, in Prima convocazione, in seduta.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione:

Nardi Gianpaolo	Sindaco	Presente
Fiasco Filippo	Consigliere	Presente
Natalizia Silvia	Consigliere	Presente
Ferracci Serena	Consigliere	Presente
Fiorentini Dario	Consigliere	Presente
Stecca Mascia	Consigliere	Presente
Cenci Roberto	Consigliere	Presente
Gambini Marco	Consigliere	Presente
Ciccarone Danilo	Consigliere	Assente
Carnassale Alessandro	Consigliere	Assente
Gallo Michele Antonio	Consigliere	Presente

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Presiede il Sindaco **Dott. Gianpaolo Nardi** e partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267) il Segretario Comunale, Giada De Francesco.

Sono, altresì, presenti senza diritto di voto gli Assessori esterni Patrizia Fornari e Maria Rosicarelli.

Il Signor Presidente dichiara aperta la seduta ed aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale la proposta di delibera avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tari, informando il medesimo Consiglio che, in seguito all'abolizione della IUC, prima composta dalla tre componenti TARI, IMU e TASI, si è reso necessario approvare un regolamento specifico della Tari. Non essendoci discussioni in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e)*

fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l’art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Esaminato lo schema del “*Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che tale schema:

1. risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente;
2. recepisce le direttive impartite dall’Amministrazione comunale.

Valutati attentamente i contenuti del disciplinare e ritenuti idonei alla regolamentazione della materia che in questa sede rileva.

Ritenuto quindi di approvare il “*Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*”, composto da n. 47 articoli, allegato alla presente sub “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visto l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua i regolamenti comunali.

Richiamati:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I*

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Dato atto che:

- ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il Regolamento in parola, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2020, deve essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è fissato al 31 luglio 2020.

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, verbale n.9 del 01.06.2020, prot.1634 del 03.06.2020.

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il vigente Statuto comunale.

Con votazione palese unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

Tutto ciò premesso.

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **Di approvare**, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il “*Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*”, composto da n. 47 articoli nel testo allegato

alla presente sub “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

- 3) **Di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 4) **Di dare atto**, altresì, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari o deliberative attualmente vigenti incompatibili con lo stesso.
- 5) **Di dare atto**, infine, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia.
- 6) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011.
- 7) **Di pubblicare** il presente regolamento all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 8) **Di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, Con votazione palese unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000
n. 267)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 26-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Arianna Scaramella

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 26-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Arianna Scaramella

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Gianpaolo Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giada De Francesco

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Castel San Pietro Romano, dal 16-06-2020 e per 15 gg. consecutivi.

Castel San Pietro Romano lì, 16-06-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Pietro Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000

Castel San Pietro Romano lì, 03-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giada De Francesco

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Castel San Pietro Romano lì, 16-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giada De Francesco



**COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO ROMANO**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. ___ del ___/___/_____

in vigore dal 1° gennaio 2020

Indice

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Soggetto attivo

Art. 3: Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 4: Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Titolo II: Presupposto e soggetti passivi

Art. 5: Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 6: Soggetti passivi

Art. 7: Locali ed aree non soggetti al tributo

Art. 8: Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 9: Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al pubblico servizio

Art. 10: Superficie degli immobili

Titolo III: Tariffe

Art. 11: Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 12: Piano finanziario

Art. 13: Determinazione delle tariffe

Art. 14: Articolazione della tariffa

Art. 15: Tariffa per le utenze domestiche

Art. 16: Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 17: Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18: Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 19: Periodi di applicazione del tributo

Art. 20: Tributo giornaliero

Art. 21: Istituzioni scolastiche statali

Art. 22: Tributo provinciale

Titolo IV: Riduzioni ed esenzioni

Art. 23: Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

Art. 24: Riduzioni tariffarie per gli iscritti nell'albo dei compostatori

Art. 25: Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 26: Riduzione per le zone non servite

Art. 27: Riduzione per mancato svolgimento del servizio

Art. 28: Finanziamento delle riduzioni ed esenzioni

Art. 29: Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali assimilati

Art. 30: Cumulo di riduzioni

Titolo V: Dichiarazioni e riscossione

Art. 31: Obbligo di dichiarazione

Art. 32: Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 33: Riscossione

Art. 34: Rimborsi

Art. 35: Compensazione

Titolo VI: Accertamento e controlli

Art. 36: Funzionario Responsabile

Art. 37: Verifiche

Art. 38: Accertamenti

Art. 39: Sanzioni

Art. 40: Misura degli interessi

Art. 41: Rateizzazione

Art. 42: Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate ed all'incentivazione dei dipendenti

Art. 43: Contenzioso

Titolo VII: Disposizioni finali

Art. 44: Trattamento dei dati personali

Art. 45: Entrata in vigore

Art. 46: Norma di rinvio

Art. 47: Abrogazioni

Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Allegato B: Categorie di utenze non domestiche

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Castel San Pietro Romano della Tassa sui Rifiuti (TARI), prevista dall'art. 1, commi dal 641 al 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm. ed ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. ed ii., al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. ed ii., al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Castel San Pietro Romano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Castel San Pietro Romano viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni

del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nella deliberazione consiliare n. 51 del 28.11.2003. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sono elencati nell'allegato A) al presente regolamento. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le disposizioni del Titolo VI del *“Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana”*;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Titolo II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale ove i servizi di nettezza urbana sono svolti in regime di privativa.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione ed i locali che ne costituiscono pertinenza;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, individuate nell'allegato B) del presente regolamento.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali, a titolo di esempio, posti auto scoperti, aree a verde, giardini, parchi, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Ai fini dell'individuazione della categoria rileva il principale uso a cui sono adibite le aree ed i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili sui tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla conformità alle disposizioni urbanistiche, edilizie e/o catastali;
 - le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi
 - aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
6. Il tributo é dovuto per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti anche i locali e le aree scoperte che non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.
7. Per le civili abitazioni, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
8. Le utenze non domestiche si considerano comunque sempre predisposte all'uso, indipendentemente dall'allacciamento alle utenze, dalla presenza di arredo o dalla assenza di atti autorizzativi per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

9. Sono inoltre soggette alla categoria 22 (Cantine, depositi, autorimesse e magazzini senza vendita diretta) di cui all'Allegato B:
 - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
 - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive.
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al precedente art. 5.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7

Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di tutti i servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) i locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
 - g) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - j) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - k) le aree adibite in via esclusiva al transito, alla sosta gratuita e alla manovra degli autoveicoli;
 - l) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - n) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato dalla data accertata in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 7.

Art. 9

Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le aree utilizzate per attività industriali e artigianali ove si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, salvo quanto stabilito al comma 3.
3. Nelle ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la riduzione del 30%, sia nella quota fissa che nella quota variabile.
4. Le esclusioni di cui al comma 1 e le riduzioni di cui al comma 3, oltre che alle aree di produzione in cui si formano i rifiuti speciali, spettano anche per i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
5. Le predette esclusioni e riduzioni non si applicano in ogni caso sui locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando fotocopia del contratto di smaltimento;
 - b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. fatture pagate o del registro di carico e scarico).

Art. 10

Superficie degli immobili

1. La base imponibile a cui applicare la tariffa è costituita, per tutti gli immobili, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu e/o Tares.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Titolo III

Tariffe

Art. 11

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 12

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13

Determinazione delle tariffe

1. Il Tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al precedente art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14

Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato B al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 15

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 16

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata in via principale all'intestatario del foglio di famiglia anagrafico o, in subordine, ad altro componente del nucleo familiare; infine a carico di chi ha comunque a disposizione i locali.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, solo a seguito di documentata dichiarazione dell'utente, nei seguenti casi:
 - anziano dimorante in casa di riposo;
 - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - altri casi debitamente documentati nei quali si dimostri che il soggetto non dimora presso l'unità abitativa per un periodo superiore a 6 mesi.
4. Devono comunque essere dichiarati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi (come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia).
5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi artt. 35 e 36, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
7. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in n. 2 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui agli artt. 35 e 36 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 1 unità.

9. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a n. 2 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui agli artt. 35 e 36 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a 6 mesi nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
10. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Pertanto, sono assoggettate solo alla parte fissa della tariffa.
11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
12. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
14. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 37, comma 2. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 17

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 18

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. In caso di dichiarazione di cessata occupazione il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 36.

Art. 20

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione

temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del relativo canone, la tassa giornaliera di smaltimento è versata autonomamente.
9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
10. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera del tributo le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, e le occupazioni necessarie per traslochi, in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile. È altresì esclusa dalla tariffa giornaliera ogni altra occupazione che, oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.), non produce rifiuti o ha una produzione di rifiuto irrilevante.
11. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio gestione delle entrate tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 22

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo comunale.
4. Per la riscossione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Comune ha diritto al compenso previsto dal citato art. 19.

Titolo IV

Riduzioni ed esenzioni

Art. 23

Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 10%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legge n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014, è riconosciuta una riduzione di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma 1 lettera b) (abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.
3. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le predette riduzioni tariffarie hanno effetto anche per le annualità successive, ove non vengano meno le condizioni per fruirne.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Le diverse riduzioni previste nel presente articolo non possono essere cumulate da uno stesso soggetto passivo.

Art. 24

Riduzioni tariffarie per gli iscritti nell'albo dei compostatori

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli utenti iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori potranno beneficiare di una riduzione della quota variabile della tariffa della Tari nella misura percentuale che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe. La predetta riduzione verrà riconosciuta a condizione che si rispettino le procedure ed i requisiti previsti nel richiamato *"Regolamento per la gestione dell'Albo Comunale dei Compostatori"*, allegato del *"Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell'8 ottobre 2015.
2. La riduzione si applica all'abitazione di residenza e alle sue pertinenze.
3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di iscrizione nell'albo dei compostatori e decorre dal primo giorno del mese successivo alla predetta iscrizione.
4. La cancellazione dall'Albo Albo Comunale dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tariffaria
5. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi. In caso di mancanza della relativa comunicazione, la decadenza dal beneficio può essere accertata d'ufficio.
6. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione ancora accertabile, ovvero dalla data successiva all'ultima verifica positiva di cui al precedente periodo, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.

Art. 25

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. In ordine alla decorrenza e alla cessazione della predetta riduzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, commi 3, 4 e 5.

Art. 26

Riduzione per le zone non servite

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TARI è dovuta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nell'importo del 40 % per le utenze poste fuori dal centro abitato, purché di fatto non servite dal servizio di raccolta e poste ad una distanza superiore a 500 metri lineari calcolati su strada carrozzabile dal più vicino punto di conferimento ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta nell'area prima non servita.

3. In ordine alla decorrenza e alla cessazione della predetta agevolazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, commi 3, 4 e 5.

Art. 27

Riduzione per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% della tariffa.

Art. 28

Finanziamento delle riduzioni ed esenzioni

1. Il costo delle riduzioni previste dagli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 29

Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali assimilati

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”*.
4. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 17, all'intera superficie imponibile.
5. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 30

Cumulo di riduzioni

1. Non è consentita l'applicazione di due o più riduzioni o agevolazioni. Nel caso in cui si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Titolo V

Dichiarazioni e riscossione

Art. 31

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. Tali informazioni sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 32

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso

contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o esenzioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo fax o è inviata in via telematica con posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica o PEC.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali

e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sempreché non siano intervenute variazioni.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 33

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente ovvero o tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.;
 - Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss. mm. ed ii., il pagamento della TARI, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, deve essere effettuato in 4 rate, con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
4. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
5. Per la tassa sui rifiuti dovuta a seguito di dichiarazioni di iscrizione o di variazione presentate entro il termine indicato al precedente art. 36 ma successivamente all'invio degli avvisi di pagamento, il versamento della tassa deve essere effettuato in 4 rate mensili; la scadenza della prima rata è fissata alla fine del mese successivo all'invio dell'avviso di pagamento. Il contribuente potrà comunque versare la tassa in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

6. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle tariffe, potrà determinare annualmente il numero e le scadenze delle rate, anche in deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 5.
7. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia complessivamente inferiore ad € 12,00.

Art. 34

Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Entro la stessa data deve essere adottato l'eventuale atto di diniego totale o parziale.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute viene effettuato dal funzionario responsabile di cui al successivo art. 40.
5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella stessa misura indicata all'art. 44, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si fa luogo al rimborso di somme ove l'importo da corrispondere sia complessivamente inferiore ad € 12,00 per singolo anno d'imposta.

Art. 35

Compensazione

1. Su richiesta del contribuente l'eventuale credito spettante può essere compensato con lo stesso tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
2. Non si fa luogo alla compensazione di somme ove l'importo sia complessivamente inferiore ad € 12,00 per singolo anno d'imposta.

Titolo VI

Accertamento e controlli

Art. 36

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37

Verifiche

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile del tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio gestione delle entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 38

Accertamenti

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente versamento. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di un avviso di accertamento con applicazione di sanzioni di cui all'art. 43, oltre agli interessi di mora, e quindi, in caso di ulteriore inadempimento, alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

La procedura di accertamento sarà espletata nel rispetto di tutti gli elementi previsti dall'art. 6 della legge n. 212/2000.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
6. L'attività di accertamento e liquidazione è effettuato qualora l'importo dovuto e non versato sia superiore ad € 12,00.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le modalità indicate al precedente art. 37, comma 1.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2020 gli avvisi di accertamento hanno valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi, sanzioni e spese di notifica.
11. Gli avvisi di accertamento, trascorsi i termini utili per la proposizione del ricorso, diventano esecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
12. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, verranno avviate le procedure di riscossione coattiva di quanto dovuto, inclusa l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica

dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

13. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposta saranno maggiorate degli oneri della riscossione pari al 3% per i pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine.
14. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.
15. In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nell'avviso di accertamento si procederà al recupero delle somme non versate mediante l'applicazione delle procedure cautelari ed esecutive quali fermo amministrativo di beni mobili registrati (auto, moto, veicoli natanti, ecc.), iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento presso terzi (stipendi, conti correnti, affitti, ecc.) ed espropriazione forzata, secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, con l'aggravio delle ulteriori spese sopra ricordate oltre alle spese previste dal D.M. Finanze 21.11.2000.

Art. 39

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I contribuenti che non avessero effettuato il pagamento della TARI entro le scadenze stabilite, possono ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 472/97. Il ravvedimento di cui al precedente periodo si applica sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 41, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Si applica la disciplina concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 40

Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale. L'Ente si riserva la facoltà di adeguare il saggio degli interessi applicati, determinati sulla base all'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito versamento.

Art. 41

Rateizzazione

1. Alla Tari è applicabile la rateizzazione e/o dilazione di pagamento, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente *“Regolamento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate comunali”*.

Art. 42

Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del

potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato “fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (o denominazione equivalente) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario”;
- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011;
- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 267/2000;
- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;
- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali;
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;

- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti (esempio: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.);
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

Art. 43

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 44

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della Tari sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 45

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 46

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tassa sui Rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 47

Abrogazioni

1. A partire dal 1° gennaio 2020, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Le sostanze assimilate ai rifiuti urbani sono le seguenti:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie attività – Utenze non domestiche
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
02. Campeggi, distributori carburanti;
03. Stabilimenti balneari;
04. Esposizioni, autosaloni;
05. Alberghi con ristorante;
06. Alberghi senza ristorante;
07. Case di cura e riposo;
08. Uffici, agenzie;
09. Banche, Istituti di credito e studi professionali;
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
14. Attività industriali con capannoni di produzione;
15. Attività artigianali di produzione beni specifici;
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
17. Bar, caffè, pasticceria;
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
19. Plurilicenze alimentari e/o miste;
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
21. Discoteche, night club;
22. Cantine, depositi, autorimesse e magazzini senza vendita diretta.